

telefono  
fax  
e-mail

Via Dogana 16  
091 814 40 02/03  
091 814 44 46  
dss-umc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento della sanità e della socialità  
Divisione della salute pubblica

COPIA

Funzionario  
incaricato

**Ufficio del medico cantonale  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

Ai destinatari della lettera  
secondo lista

Bellinzona

22 agosto 2013



Ns. riferimento

Vs. riferimento

GM/pp

## **Divieto di vendita di prodotti del tabacco alle persone di età inferiore ai 18 anni**

Gentili signore, egregi signori,

lo scorso 24 aprile il Consiglio di Stato ha approvato il Regolamento concernente la protezione contro il fumo, pubblicato sul BU nro 27/2013 del 30 aprile 2013 e allegato alla presente, inserendo un nuovo capitolo dedicato alla protezione dei giovani.

L'adozione di questa misura è volta ad aumentare la protezione della gioventù dai danni derivanti dal consumo di tabacco e dei suoi derivati. Rammentiamo, infatti, che l'età giovanile rappresenta un periodo di grande vulnerabilità nel determinare comportamenti a rischio difficilmente modificabili successivamente; il consumo precoce di tabacco è correlato con un maggior danno della salute del minorenne ed aumenta il rischio di sviluppare una dipendenza nicotinic in età adulta, con conseguenze nocive e durature sulla salute.

Con la presente vi ricordiamo quindi che:

- a partire dal 1. settembre 2013 la distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati ai giovani minori di 18 anni è vietata;
- a partire dal 1. giugno 2014 i relativi distributori automatici dovranno essere dotati di sistemi di controllo idonei a garantire il rispetto del divieto.

Dall'applicazione di questa normativa ci attendiamo nei prossimi anni una diminuzione del numero dei nuovi fumatori nella popolazione giovanile e una tendenziale diminuzione del numero dei fumatori in generale.

Per poter conseguire questi obiettivi, vi rendiamo attenti al vostro obbligo (art. 7 del Regolamento) di informare e istruire il personale di vendita circa l'esistenza di questo divieto, come pure di esporre in modo chiaro e visibile un avviso al riguardo. A tale


scopo mettiamo a disposizione un adesivo specifico (allegato) analogo a quello distribuito a suo tempo per l'alcol. Altre copie dello stesso possono essere richieste gratuitamente all'Associazione svizzera non fumatori (e-mail [asnf@swissonline.ch](mailto:asnf@swissonline.ch)) o al Servizio di promozione e valutazione sanitaria (091/814.30.50, e-mail [dss-upvs@ti.ch](mailto:dss-upvs@ti.ch)). Inoltre, troverete annesse alla presente anche 2 spille "Grazie per non fumare", che il vostro personale di vendita può indossare per migliorare ulteriormente la comunicazione.

Infine, ci permettiamo di ricordare che la trasgressione al divieto di vendita di tabacco ai minori è passibile di multa, ai sensi dell'art. 95 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989. La competenza dell'emmissione della stessa è dell'Ufficio del commercio e dei passaporti per infrazioni commesse in un esercizio pubblico o dall'Ufficio di sanità per gli altri casi.

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Ringraziandovi per l'attenzione e per la collaborazione, vogliate gradire i nostri migliori saluti.

Il Medico cantonale  
G. Merlani



Il Capo Ufficio di sanità  
S. Radczuweit



*Regolamento concernente la protezione contro il fumo del 24.04.2013  
Adesivo "meno dei 18 niente vendita di tabacco"  
2 spille "Grazie per non fumare"*

Lettera inviata a:

- Centri commerciali del Cantone Ticino
- Centri espositivi
- Chioschi
- Cinema
- Distributori di benzina

Copia a:

- Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana ACSI, Breganzona
- Associazione svizzera non fumatori, Pregassona
- DISTRI, Distributori Ticinesi, Lugano
- Federcommercio, Lugano
- GastroTicino, Breganzona
- Lega Polmonare Ticinese, Lugano
- Lega ticinese contro il cancro, Bellinzona
- Philip Morris SA, Losanna
- Radix Svizzera italiana, Lugano
- Swiss Cigarette, Berna

Sede | Quartiere Piazza  
Via Lugano 4  
6500 Bellinzona

Indirizzo postale | Casella postale 2170  
6501 Bellinzona

e-mail | di-up@ti.ch

Funzionario incaricato | Giacomo Gemnetti

telefono | 091 814 72 67

e-mail |

telefono | Servizio documenti d'identità  
091 814 73 01

fax | 091 814 73 19

telefono | Servizio asilo  
091 814 72 56

fax | 091 814 72 59

telefono | Servizio commercio e lotterie  
091 814 73 11

fax | 091 814 73 19

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni  
Divisione degli interni  
Sezione della popolazione

**COPIA**

**Ufficio del commercio e dei passaporti  
6501 Bellinzona**

Bellinzona

22 agosto 2013

Ns. riferimento

Vs. riferimento

fumo

### **Divieto di vendita di prodotti del tabacco alle persone di età inferiore ai 18 anni**

Signore e Signori gerenti,

portiamo alla vostra attenzione che in data 24 aprile 2013, il Consiglio di Stato ha approvato il Regolamento concernente la protezione contro il fumo, la cui data di entrata in vigore è stata stabilita per il 1° settembre 2013; e meglio come a BU 27/2013 del 30 aprile u.s., compiegato alla presente circolare informativa.

Quest'ultimo, fra l'altro, quale misura a tutela della salute dei giovani, sancisce il divieto della vendita di tabacco e dei suoi derivati a giovani minori di 18 anni (art. 5 cpv 1 del menzionato Regolamento).

La portata di tale divieto riguarda anche il settore della ristorazione, nella misura in cui il gerente di un ritrovo pubblico offra alla propria clientela la possibilità di acquistare prodotti del tabacco.

In quest'ambito la normativa in parola impone al gerente l'obbligo di istruire il personale circa l'esistenza del riferito divieto e di vigilarne il rispetto, come pure di esporre in modo visibile un avviso riguardante quest'ultimo (art. 7 cpv.1 e 2 del Regolamento).

22 agosto 2013

Abitualmente negli esercizi pubblici, l'erogazione di tali prodotti avviene tramite l'installazione di appositi distributori automatici. Questi dovranno essere dotati di accorgimenti tecnici che possano impedire ai minori di rifornirsi direttamente dei prodotti in offerta. Di tali accorgimenti, quelli maggiormente in uso consistono nell'adozione di un sistema di gettoni che il consumatore può procurarsi rivolgendosi al gerente od al personale di servizio, oppure nella dotazione degli apparecchi di lettori ottici di documenti d'identità.

A tale riguardo mi permetto attirare la vostra attenzione su quanto prescritto dal Regolamento:

- per quanto riguarda la posa di nuovi distributori automatici, la normativa in parola richiede che questi impianti debbano già essere muniti di accorgimenti tecnici atti ad impedire la fruizione di tabacco da parte di minori;
- per quanto attiene a quelli già installati invece, il Regolamento concede al gerente un periodo sino al 1° giugno 2014 per dotare il distributore automatico di un sistema di sicurezza conveniente (art. 10 ). Per provvedere a ciò, al responsabile dell'esercizio pubblico si suggerisce di prendere direttamente contatto con il fornitore dell'impianto automatico, per la messa in funzione di un sistema di sicurezza rispettoso del divieto in parola.

Infine ci permettiamo di ricordare che la trasgressione al divieto di vendita di tabacco ai minori è passibile di multa, comminabile da parte dello scrivente Ufficio (art. 8 Regolamento).

Con questa comunicazione, ci auguriamo di essere riusciti a fornirvi le informazioni necessarie concernenti gli obblighi che, la normativa che si appresta ad entrare in vigore, pone a vostro carico.

Qualora ve ne fosse la necessità, siamo certamente a vostra disposizione per una consulenza.

Vogliate gradire, signore e signori gerenti, i sensi della nostra stima.

Ufficio del commercio e dei passaporti  
Il Capo ufficio



avv. G. Gemnetti

Allegati:

- Regolamento concernente la protezione contro il fumo del 24.04.2013;
- adesivo del divieto.

# Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 139  
Bellinzona, 30 aprile

27/2013

## Regolamento concernente la protezione contro il fumo

(del 24 aprile 2013)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamate la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 (in seguito legge federale) e l'ordinanza concernente il fumo passivo del 28 ottobre 2009 (in seguito ordinanza federale)
- richiamati gli articoli 23, 50 e 52 cpv. 3 e 5 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (legge sanitaria)
- richiamato l'art. 35 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010 (Lear)

#### decreta:

#### Capitolo primo Protezione dal fumo passivo

#### Campo d'applicazione

**Art. 1** Le disposizioni contenute nel presente capitolo si applicano ai locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone, ad eccezione delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla Lear.

#### Principio

**Art. 2** <sup>1</sup>È decretato il divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone.

<sup>2</sup>Oltre ai luoghi elencati all'art. 1 cpv. 2 della legge federale, sono luoghi accessibili al pubblico in particolare:

- a) i luoghi di svago e culturali;
- b) gli spazi adibiti a fiere e mostre;
- c) tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni.

<sup>3</sup>Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati all'art. 1 della legge federale e al cpv. 2 del presente regolamento quali ad esempio atri, corridoi, foyer e servizi igienici.

<sup>4</sup>Sono considerati spazi aperti gli spazi che presentano un'apertura direttamente verso l'esterno di almeno la metà del perimetro della struttura (l'apertura del soffitto non è presa in considerazione); tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono a questi requisiti.

<sup>5</sup>Il gestore o responsabile dell'ordine interno può prevedere il permesso di fumare nei luoghi di cui all'art. 7 dell'ordinanza federale.

#### Spazi adibiti ai fumatori

**Art. 3** <sup>1</sup>È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 della legge federale.

<sup>2</sup>Agli spazi adibiti ai fumatori si applica l'art. 4 dell'ordinanza federale e, per quanto riguarda la ventilazione, per analogia l'articolo 50 lett. b del regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear).

<sup>3</sup>La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere preceduta dalla presentazione all'Ufficio di sanità di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell'impianto a quanto stabilito dall'art. 50 lett. b RLear.

<sup>4</sup>I locali o spazi adibiti ai fumatori non possono essere adibiti a luoghi di lavoro.

Vigilanza

**Art. 4** La vigilanza sul rispetto del divieto compete:

- a) all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro per quanto riguarda la protezione della salute dei lavoratori;
- b) all'Ufficio di sanità per gli altri locali.

### Capitolo secondo Protezione dei giovani

Principio

**Art. 5** <sup>1</sup>La distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati a giovani minori di 18 anni è vietata.

<sup>2</sup>Il personale di vendita è tenuto a controllare l'età del cliente, esigendo la presentazione di un documento di identità ufficiale, qualora vi fossero dubbi sull'età dello stesso.

Distributori automatici

**Art. 6** La distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati tramite distributori automatici è autorizzata unicamente a condizione che il rispetto del divieto sancito dall'art. 5 sia garantito da adeguate misure di controllo.

Comunicazione, sensibilizzazione e sorveglianza

**Art. 7** <sup>1</sup>I responsabili dei luoghi di distribuzione e di vendita di tabacco e dei suoi derivati devono esporre in modo chiaro e visibile un avviso di divieto della vendita di tabacco ai giovani minori di 18 anni, che verrà loro fornito gratuitamente tramite l'Ufficio del medico cantonale.

<sup>2</sup>I responsabili dei luoghi di distribuzione e di vendita di tabacco e dei suoi derivati, come pure di quelli che ospitano i distributori automatici, sono tenuti a istruire il personale di vendita e i gerenti sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

<sup>3</sup>A scopo preventivo e informativo, l'Ufficio del medico cantonale può ordinare test d'acquisto impiegando giovani minori di 18 anni nonché organizzare campagne d'informazione, eventualmente assieme alle associazioni attive nel settore.

### Capitolo terzo Disposizioni penali e finali

Disposizioni penali

**Art. 8** <sup>1</sup>Le infrazioni alla legge federale e alla relativa ordinanza sono punite in virtù dell'art. 5 della legge federale, le infrazioni alle disposizioni cantonali contenute nell'art. 52 della legge sanitaria e nel presente regolamento in virtù dell'art. 95 della legge sanitaria.

<sup>2</sup>Il perseguimento penale è di competenza:

- a) dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro per le infrazioni relative al divieto di fumare negli spazi adibiti a luogo di lavoro per più persone;
- b) dell'Ufficio del commercio e dei passaporti per le violazioni del divieto di vendere tabacco o i suoi derivati ai minori di 18 anni commesse negli esercizi alberghieri e della ristorazione;
- c) dell'Ufficio di sanità per le altre infrazioni.

<sup>3</sup>Le infrazioni constatate da parte della Polizia cantonale o della Polizia comunale, che possono ispezionare i locali, sono oggetto di un rapporto che è trasmesso all'Ufficio competente ai sensi del cpv. 2.

<sup>4</sup>Al procedimento si applica la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

**Contravventori** **Art. 9** <sup>1</sup>In caso di violazione del divieto di fumare in locali chiusi oltre all'utente dei locali può essere pure punito il gestore della struttura medesima.

<sup>2</sup>In caso di violazione del divieto di vendita e distribuzione di tabacco e dei suoi derivati a minori di 18 anni sono punibili il titolare della ditta o i suoi rappresentanti, il gerente e il personale di vendita così come i clienti e gli avventori.

**Norma transitoria** **Art. 10** È concesso un periodo transitorio di nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per dotare i distributori automatici già in uso di sistemi che rendano impossibile la vendita ai minori di 18 anni.

**Norma abrogativa** **Art. 11** Il regolamento concernente la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone del 29 marzo 2011 è abrogato.

**Entrata in vigore** **Art. 12** Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2013.

Bellinzona, 24 aprile 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**